



I figli delinquenti non indicano automaticamente responsabilità genitoriale

Data 22 agosto 2007
Categoria medicina_legale

Se i figli hanno "inclinazioni delinquenziali" non e' lecito incolpare sempre e comunque i genitori.

Questo e' il succo di una sentenza di Cassazione: non sempre dietro queste inclinazioni vi sono "colpevoli negligenze" da parte di mamma e papà, ne' sono indici di abbandono genitoriale.

La Quinta sezione penale (sentenza 39.441) ha cosi' accolto il ricorso di una mamma rom che era stata condannata dai giudici di merito a quattro mesi di reclusione per avere abbandonato il figlio sedicenne, sorpreso a commettere un furto in un appartamento di Roma, distante alcuni chilometri dal campo nomadi dove madre e figlio risiedevano.

Anche "se non può in astratto escludersi che dietro scellerate inclinazioni delinquenziali dei figli vi siano colpevoli negligenze e omissioni di vigilanza da parte dei genitori, è pur vero che, ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 591 del c.p. occorre la prova che quelle omissioni integrino per ricorrenza e sistematicità violazioni dei doveri giuridici, tali da integrare abbandono".

Anzi, osservano i giudici, "individuare, retrospettivamente, nel retroterra di un reato una situazione di abbandono, oltre che inaccettabile giuridicamente (non ogni deficit educativo integra abbandono), sarebbe anche espressione di generalizzazione gratuita e arbitraria, per il solo fatto che quella situazione di base sarebbe, a sua volta, suscettiva non già di una, bensì di molteplici letture, non esclusa, in via di mera ipotesi, anche quella del concorso del genitore nel reato del minore, secondo schemi comportamentali tutt'altro che infrequenti nel mondo dei nomadi".

Quindi la Cassazione ha accolto il ricorso della mamma rom assolvendola "perche' il fatto non sussiste" specificando che è "sin troppo evidente l'elusione dell'obbligo motivazionale" della Corte d'Appello che "aveva ritenuto di poter ravvisare nella stessa commissione del furto aggravato in abitazione, commesso dal figlio dell'imputata, la prova dell'abbandono, sul rilievo che se la madre avesse opportunamente vigilato sul figlio, quest'ultimo non avrebbe posto in essere l'azione delittuosa"... "l'assunto secondo cui la commissione di un reato o anche l'attitudine di un minore a delinquere sia elemento, sempre e comunque, sintomatico di uno stato di abbandono è argomento che, per massimalistica generalizzazione, prova troppo, anche sul piano etico-sociale ed educativo".

Non e' quindi riscontrabile l'abbandono, pur non potendosi escludere la responsabilità dei genitori sotto configurazioni diverse.

DZ